



PROVINCIA DI BRINDISI

**REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA'
PARTECIPATE**

**Approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio
Provinciale n. _____ in data _____**

TITOLO I	3
PREMESSE	3
PRINCIPI E FINALITÀ	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
TITOLO II	5
TIPOLOGIE DI CONTROLLI	5
Art. 1– Modalità di controllo	5
IL CONTROLLO SOCIETARIO	5
Art. 2 – Funzione di indirizzo e controllo esercitati dal Provincia di Brindisi	5
IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO	6
Art. 3 - Modalità di esercizio del controllo	6
Art. 4 - Il controllo a preventivo	7
Art. 5 - Il controllo concomitante	7
Art. 6 - Il controllo a consuntivo	8
Art. 7 - Rispetto degli indirizzi	8
IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA	9
Art. 8 - Modalità di esercizio del controllo	9
Art. 9 – Il contratto di servizio	9
Art. 10 - La carta dei servizi	9
Art. 11 - Report	9
Art. 12 - Analisi di customer satisfaction	10
IL CONTROLLO SULLA GESTIONE	10
Art. 13 - Modalità di esercizio del controllo	10
Art. 14 - Regolamenti	10
Art. 15 – Verifiche, rapporti, dati e informazioni	11
TITOLO III	11
DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI	11
Art. 16 - Diritto di informazione e accesso agli atti dei consiglieri Provinciali	11
Art. 17 - Rapporti istituzionali tra Provincia e Società e l’Unità preposta ai controlli sulle società partecipate istituita nell’ambito dei controlli interni	11
TITOLO IV	12
DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 18 - Disposizioni finali	12
ALLEGATI	13
Allegato n. 1	14
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI NOMINATI O DESIGNATI IN SOCIETÀ, ENTI O ISTITUZIONI SOGGETTE A CONTROLLO ANALOGO	14
POTERI DEGLI AMMINISTRATORI	14
RESPONSABILITÀ E STATUS DEGLI AMMINISTRATORI	15

TITOLO I

PREMESSE

PRINCIPIE FINALITÀ

In attuazione del regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.4 del 08/03/2013, la Provincia di Brindisi intende creare uno strumento di *governance* che consenta di realizzare un costante monitoraggio del “sistema partecipazioni”, in una ottica di progressivo consolidamento dei risultati e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e coerenza con gli obiettivi strategici identificati dall’Amministrazione Provinciale.

In questo contesto, la Provincia di Brindisi ha ritenuto opportuno adottare un Regolamento attraverso il quale attuare una più efficace azione di indirizzo e di controllo nelle società cui partecipa, definendo, in particolare, regole in tema di “controllo analogo” possibilmente applicabili per analogia alle diverse partecipate, nel rispetto dei principi cardine di buona amministrazione contenuti nell’articolo 97 della Costituzione.

In particolare, il “**controllo analogo**” si applica alle società che gestiscono servizi in *house providing*. Per controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall’Ente riguardo alle attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell’utenza locale.

Per la completa attuazione delle modalità di controllo previste dal legislatore in ordine al “controllo analogo”, il Regolamento introduce procedure volte all’esercizio di un controllo che prevede poteri decisionali di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con *audit* nonché acquisizioni e verifiche di tipo informativo anche presso le sedi delle stesse Società.

Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme di legge, attribuisce ai diversi livelli di governo poteri e compiti operativi in relazione alla specificità degli atti societari e assume significato di indirizzo e condivisione degli obiettivi strategici realizzati dall’Amministrazione Provinciale per il tramite delle società partecipate, garantendo una più efficace azione di indirizzo e controllo del socio Provincia.

In questo senso, il Regolamento intende individuare:

- in modo organico ed omogeneo i comportamenti dei rappresentanti della Provincia all’interno degli organi delle società partecipate, con particolare riguardo ai poteri e agli obblighi di informativa;
- le diverse competenze degli organismi dell’amministrazione Provinciale in merito a verifiche, analisi e decisioni *ex ante* ed *ex post* riguardanti le società cui partecipa la Provincia;
- ¹la definizione puntuale di procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società soggette al controllo analogo della Provincia di Brindisi dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente regolamento.

Le finalità del Regolamento interessano, in particolare:

- la **creazione di un sistema informativo** finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e società;
 - b) la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;
 - c) i contratti di servizio;

- d) la qualità di servizi;
 - e) il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- la **definizione puntuale di un sistema di monitoraggio** periodico nell'andamento delle società partecipate che consenta:
- a) l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
 - b) l'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- l'organizzazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle aziende partecipate mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di **bilancio consolidato** redatto secondo principi di competenza economica.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è indirizzato al raggiungimento di finalità di pubblico interesse, tenuto conto di quanto stabilito dalle seguenti fonti primarie:

- a. Legge 241 del 7 agosto 1990
- b. T.U.E.L. n. 267/2000
- c. D. Lgs. n. 231/2001
- d. D. Lgs. n. 6/2003
- e. Legge 296/2006
- f. Decreto legislativo 12/4/2006, n. 163
- g. Decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con legge del 4 agosto 2006, n. 248
- h. Legge Finanziaria 2007 (296/06)
- i. Legge Finanziaria 2008 (n° 244/2007)
- j. Decreto legge 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008, n. 133
- k. Decreto legge 78 del 2009 (convertito con legge del 3 agosto 2009 n. 102)
- l. Decreto legge 78 del 2010 (convertito con legge del 30 luglio 2010 n. 122)
- m. Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
- n. Decreto legge 13/08/2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14/9/2011, n. 148.
- o. Decreto legge 95/2012 (convertito con legge del 7 agosto 2012 n. 135)
- p. Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- q. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- r. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
- s. Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il Regolamento si applica a

1. Alle società Santa Teresa S.p.A. e Terra di Brindisi S.u. r.l. così come costituite e operanti alla data di approvazione del presente documento per le quali la Provincia detiene il 100% delle quote societarie;
2. A tutte le nuove società in cui la Provincia eserciterà il controllo analogo;

Per le società partecipate nelle quali la Provincia non esercita il controllo analogo, il Regolamento rappresenta un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci.

Inoltre, il presente documento allo stato attuale non è applicabile alle società quotate in borsa in quanto società quotate in mercati regolamentati per le quali è necessario il rispetto della relativa

normativa speciale e delle esigenze di tutela del mercato oltre che delle direttive della Consob.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI CONTROLLI

Art. 1– Modalità di controllo

L'Amministrazione definisce alcune modalità di controllo rivolte alle Società con l'obiettivo di delineare un quadro chiaro ed analitico della tipologia di informazioni che i componenti degli organi di governo delle Società Partecipate sono tenuti a fornire all'Amministrazione ai fini di un controllo effettivo sulle attività.

Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

- a) **controllo societario**, intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina revoca e compensi degli amministratori, del collegio sindacale e dei relativi presidenti, nella nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe oltre a tutti i poteri conferiti all'unico socio in sede assembleare;
- b) **controllo economico/finanziario** che si esercita attraverso il monitoraggio ex ante orientato all'analisi del piano industriale e del budget, concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget ed infine ex post attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio;
- c) **controllo di efficienza/efficacia** al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione. Il controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio che si concreta in diverse fasi: ex ante in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e l'analisi dei piani industriali; concomitante mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali ed ex post attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, l'analisi della *customer satisfaction*, la misurazione dell'outcome, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico;
- d) **controllo sulla gestione** che si esplica, sulla base delle direttive provinciali, attraverso la predisposizione di schemi e di regolamenti di cui le Società e gli Enti partecipati si devono dotare in materia di assunzioni del personale, esecuzioni di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali. Ai fini del controllo sulla gestione sarà il Consiglio Provinciale a verificare il rispetto dei regolamenti anche attraverso atti ispettivi e richieste di dati e informazioni.

IL CONTROLLO SOCIETARIO

Art. 2 – Funzione di indirizzo e controllo esercitati dal Provincia di Brindisi

Il Consiglio Provinciale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, esercita i propri poteri sulle attività di Società ed Enti partecipati adottando proprie deliberazioni con le quali:

1. approva a titolo autorizzatorio, in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione annuale, la proposta di budget per l'esercizio successivo e la proposta di piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e il piano degli investimenti che sarà annualmente proposto dai rispettivi Consigli di Amministrazione e/o Amministratori Unici, **entro il 15 novembre di ogni anno**;
2. approva a titolo autorizzatorio, per ogni singola società, in sede di approvazione del Rendiconto

consuntivo dell'Ente, il progetto di bilancio completo dei suoi allegati che sarà annualmente proposto dai rispettivi Consigli di Amministrazione **entro il 31 marzo di ogni anno, fatte salve le deroghe dei termini previsti dal Codice Civile;**

3. qualsiasi decisione in materia di acquisto e alienazione dei beni, comprese le partecipazioni finanziarie, la costituzione di nuove società, assunzione mutui o linee di finanziamento, concessioni di garanzie di qualsiasi genere, approvazione e/o modifica piano investimenti, qualora non siano già previsti nei documenti di budget o di programmazione economica finanziaria già approvati dal Consiglio Provinciale, dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio e all'approvazione dell'organo consiliare.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, lett e) del Decreto Legislativo n. 267/2000 il Consiglio Provinciale inoltre:

- approva lo schema di statuto tipo per le Società e gli Enti partecipati;
- approva eventuali patti parasociali e di sindacato;
- approva lo schema di contratto di servizio;
- ogni eventuale costituzione di una nuova Società da parte delle Società ed Enti partecipati deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Provinciale;
- ogni modifica dello statuto anche se resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative deve essere preventivamente sottoposta all'organo consiliare per la necessaria approvazione.

L'Organo Gestionale competente, da individuarsi da parte del Presidente della Provincia d'intesa con il Segretario Generale, interviene in ausilio e supporto del Presidente della Provincia, ogni qual volta il Presidente o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra la Provincia le Società o Enti partecipati. In particolare:

- nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, definisce il Piano degli obiettivi da realizzarsi tramite società partecipate;
- adotta eventuali deliberazioni per operazioni di rilievo di cui è richiesta una opportuna espressione del socio in Assemblee con riconoscimento dei relativi poteri ed indirizzi al rappresentante dell'Ente (Presidente o suo delegato)

Il Presidente, o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa all'assemblea delle Società o enti partecipati ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale, a seconda della competenza;
- partecipa alle riunioni delle assemblee dei Soci o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal Consiglio Provinciale;
- nomina o designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cc. Nell'esercizio di tali poteri il Presidente si attiene agli indirizzi del Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL.

IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 3 - Modalità di esercizio del controllo

La Società o Ente Partecipato deve consentire al Consiglio Provinciale l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:

- a preventivo - orientato all'analisi del piano industriale e del budget e le sue eventuali

- correlazioni nel Bilancio della Provincia;
- concomitante - esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
 - a consuntivo - attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Art. 4 - Il controllo a preventivo

L'Organo Gestionale competente di cui all'articolo precedente esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Provinciale nel Piano Generale di Sviluppo, il controllo sui documenti programmatici delle Società ed Enti partecipati.

A tal fine, la Società o Ente partecipato, **entro il 15 novembre di ogni anno**, devono proporre, per la necessaria approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione della Provincia, il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, ecc., che saranno successivamente sottoposti ad approvazione del Consiglio Provinciale in occasione della seduta di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Ente.

Il **Budget** è composto da:

- a) un **programma annuale** contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - il programma degli investimenti, da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ.;
 - il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento, con eventuale indicazione di ricorso al credito;
 - la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate.
- b) un **programma pluriennale** di durata triennale articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza:
 - gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
 - le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Il programma annuale di Budget e quello pluriennale sono redatti dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico e sono trasmessi alla Provincia di Brindisi **entro il 15 novembre per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione della Provincia di Brindisi, nell'ottica di salvaguardia di una "politica di gruppo", per l'adozione delle opportune deliberazioni che saranno assunte in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.**

Art. 5 - Il controllo concomitante

Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, la cui competenza è ascritta all'Unità preposta ai controlli sulle Società Partecipate nell'ambito dei controlli interni, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:

- a) relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale e vengono rilevate e analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;
- b) relazione semestrale (Report) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, **entro il 31 luglio di ogni anno**, certificata dal

Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del Controllo Contabile.

Il **Report** contiene il conto economico consuntivo, redatto ai sensi dell'art. 2423 ter cod. civ., accompagnato da una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

Il Report è relativo alla gestione svolta dall'inizio dell'esercizio fino ad una data coerente con la valutazione per le eventuali variazioni degli equilibri di bilancio del Provincia. A tal fine, il report, approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, è trasmesso per informativa direttamente al socio entro il 31 luglio di ciascun anno (nei tempi necessari per tale verifica), il quale entro il 15 settembre comunica eventuali richieste di chiarimenti e osservazioni.

Dette relazioni saranno trasmesse alla Giunta Provinciale, al Presidente e alle competenti Commissioni Consiliari.

Art. 6 - Il controllo a consuntivo

Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, la cui competenza è ascritta al Consiglio Provinciale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di ogni Società provvede a trasmettere alla Provincia di Brindisi la proposta di bilancio corredata dai documenti previsti dalle leggi delle società, **entro il 15 marzo di ogni anno**, successivamente sottoposta all'approvazione e valutazione del Consiglio Provinciale in sede di approvazione del consuntivo dell'Ente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 151 del TUEL.

Le Società o Enti partecipati si impegnano ad adottare schemi di redazione del budget annuale e pluriennale e del piano degli investimenti che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, nonché predisporre rielaborazioni extracontabili dei dati dei bilanci d'esercizio al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli della Provincia.

Art. 7 - Rispetto degli indirizzi

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico che si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano industriale, adotta apposita motivata delibera e la sottopone entro 10 giorni al Consiglio Provinciale per gli eventuali adempimenti consequenziali.

Le Società o Enti partecipati si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze sopra indicate al fine di garantire alla Provincia di Brindisi i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico-finanziaria previsti dal TUEL o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle leggi di finanza pubblica.

L'approvazione preventiva da parte del Consiglio Provinciale costituisce delega e autorizzazione alla successiva approvazione da parte del Presidente nelle singole Assemblee che saranno successivamente convocate nel rispetto degli obblighi previsti da codice civile.

Nel caso di modifiche o eventuali disallineamenti rispetto al progetto di bilancio proposto dal Consiglio della Società, l'Unità controllo Società Partecipate formulerà appropriate deduzioni che dovranno essere recepite nel corso dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio. Di tali comunicazioni dovrà essere data informazione all'organo dei Revisori dei Conti Provinciali.

IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

Art. 8 - Modalità di esercizio del controllo

L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- preventivo - esercitata in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi e attraverso l'analisi dei piani industriali;
- concomitante - esercitata mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
- consuntivo - esercitata attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi e l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 9 – Il contratto di servizio

Il Consiglio Provinciale approva con propria deliberazione lo schema di contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Provincia e la Società.

Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello statuto Provinciale o del presente Regolamento.

Art. 10 - La carta dei servizi

La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi da parte della Società, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio.

La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente, ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti.

Una volta approvata da parte dei competenti organi societari, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto da parte del Responsabile dell'articolazione organizzativa ritenuta competente sulla scorta del regolamento di organizzazione, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso, la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

Art. 11 - Report

La Società o Ente partecipato dovrà predisporre, con cadenza semestrale, report periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo gli schemi tipo predisposti dai Servizi della Provincia competenti per materia.

Art. 12 - Analisi di customer satisfaction

La Società o l'Ente partecipato dovrà produrre con cadenza annuale accurata analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e proporre le connesse necessarie revisioni degli standard qualitativi garantiti.

IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 13 - Modalità di esercizio del controllo

Il controllo sulla gestione si espleta mediante l'esercizio di:

- POTERI AUTORIZZATIVI: Regolamenti.
- POTERI ISPETTIVI: Richiesta Rapporti, Dati e Informazioni.

I primi comportano un controllo diretto sulle attività dell'Organo amministrativo con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, acquisti, affidamento incarichi e opere pubbliche).

I secondi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo amministrativo della Società o Ente partecipati, mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta all'Organo amministrativo della Società o Ente partecipato.

Art. 14 - Regolamenti

Le Società e gli Enti partecipati devono ispirare a principi di legalità, efficienza ed economicità, pertanto, tutte le attività inerenti la promozione di nuove Società ad esse riconducibili, l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale partecipazione pubblica.

Le attività sopra citate sono autorizzate dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti, del piano degli acquisti e del piano delle assunzioni.

Le Società e gli Enti partecipati dovranno, comunque, dotarsi di appositi **regolamenti** da sottoporre al preventivo vaglio dell'Unità provinciale preposta ai controlli sulle Società Partecipate in materia di:

- 1) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
- 2) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o eventuali ulteriori sistemi incentivanti;
- 3) esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.

In particolare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18 del DL 112/2008 e dall'art. 9 del DL 78/2010 in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche, è stato previsto che:

- a) le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e

imparzialità, nel pieno rispetto di quanto previsto dai regolamenti Provinciali e dalla normativa in materia.

In assenza di propri regolamenti interni, le singole società si impegnano ad adottare i regolamenti approvati dalla Provincia di Brindisi nel rispetto di quanto disposto dai principi generali in materia, salvo incompatibilità con la normativa civilistica applicata dalla società.

Art. 15 – Verifiche, rapporti, dati e informazioni

L'Unità provinciale preposta ai controlli sulle Società Partecipate potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale, ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi esternalizzati.

Potranno, inoltre, essere richiesti specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate. L'Organo amministrativo, una volta ricevuta la richiesta, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi.

Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio richiedente.

Quanto sopra si applica anche alle interrogazioni ed alle richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Provinciali, o qualsiasi verifica promossa dal Collegio dei Revisori della Provincia.

TITOLO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Art. 16 - Diritto di informazione e accesso agli atti dei consiglieri Provinciali

I consiglieri Provinciali, in conformità e ai sensi dell'art. 43, comma 2 del TUEL (D.lgs. 267/2000), hanno diritto di ottenere dalle Società e gli Enti partecipati e/o collegate tutte le notizie e le informazioni di cui dispone, utili all'espletamento del mandato.

La richiesta deve pervenire dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine. La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 17 - Rapporti istituzionali tra Provincia e Società e l'Unità preposta ai controlli sulle Società Partecipate istituita nell'ambito dei controlli interni

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento provinciale sui controlli interni l'apposita Unità preposta ai controlli sulle società partecipate è presieduta dal Segretario Generale della Provincia.

A tale Unità di Controllo sono attribuiti, oltre alle funzioni definite nell'ambito dei controlli interni, compiti di:

- supervisione sulla programmazione economica-finanziaria delle società partecipate, per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente;
- sviluppo e controllo dei servizi e delle attività affidate alle società controllate e partecipate e

monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi strategici identificati dall'Amministrazione Provinciale;

- ausilio e supporto al Consiglio ed al Presidente della Provincia per le materie di competenza, oltre alle attività di referto alla Corte dei Conti come previsto dal Decreto Legge n. 174/2012 come convertito dalla Legge n. 213 del 2012.

Nel corso dell'anno solare, devono sussistere almeno due riunioni finalizzate al controllo qualitativo e quantitativo sui dati al 30/06 e al 31/12.

Tale unità di controllo riferirà al Presidente ogni qual volta riterrà di doverlo informare in presenza di particolari situazioni ovvero ogni qualvolta il Presidente ne faccia richiesta per le medesime ragioni.

Le Società devono garantire:

- l'accesso ai documenti;
- la consegna di tutte le documentazioni richieste e utili all'espletamento delle funzioni proprie dell'unità di Controllo;
- la partecipazione, su richiesta, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Dirigente delegato, al fine di assicurare la completa informazione da parte di personale dotato di idonee competenze e conoscenze;
- l'invio preventivo dell'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno.

L'Unità preposta ai controlli sulle Società Partecipate nell'ambito dei controlli interni della Provincia di Brindisi è il servizio di riferimento per ogni attività e prescrizione prevista nel presente regolamento di pertinenza della Provincia di Brindisi ed è, pertanto, incaricata e autorizzata a richiedere ogni documentazione e informazione utile per proprie finalità istituzionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Disposizioni finali

Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente codice costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi Provinciali negli atti deliberativi aventi contenuto in materia di Società o Enti partecipati per i quali la Provincia esercita il controllo analogo. Ogni scostamento rispetto a tali indirizzi è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono ad assumere comportamenti difformi. Essi costituiscono, altresì, gli indirizzi cui devono attenersi i rappresentanti della Provincia sia a livello politico, sia a livello gestionale, nella negoziazione in ogni sede degli istituti che disciplinano o regolano l'attività delle società e degli enti partecipati.

ALLEGATI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI NOMINATI O DESIGNATI IN SOCIETÀ, ENTI O ISTITUZIONI SOGGETTE A CONTROLLO ANALOGO

I soggetti nominati/designati dall'Amministrazione Provinciale presso Società o Enti partecipati, devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne il contenuto.

Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Provinciale e indicati nel Piano Generale di Sviluppo e nel Budget annualmente approvato.

I rappresentanti del Provincia nell'organo amministrativo di ciascuna Società o Ente partecipato, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute dell'unità di controllo ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione;
- b) a trasmettere all'Unità di controllo delle società partecipate della Provincia l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, con i relativi allegati ed i verbali delle sedute assembleari svolte;
- c) fornire all'Unità di controllo sulle società partecipate tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dalla Provincia, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al budget approvato dall'Assemblea (se adottato) e preventivamente autorizzati dal Consiglio Provinciale, nonché la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

I componenti del Collegio Sindacale, di rappresentanza della Provincia di Brindisi, sono tenuti a relazionare ed informare tempestivamente il Presidente su eventuali procedure ritenute non regolari e su eventuali pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo che, a seconda della gravità del comportamento tenuto, può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico saranno attribuite le seguenti funzioni:

- collegamento istituzionale con la Provincia;
- sorveglianza dell'attività gestionale e della corretta esecuzione delle deliberazioni assembleari e di Consiglio;
- responsabile del sistema di controllo interno alla società (c.d. audit interno).

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore delegato salvo quanto previsto per legge ex art. 2475 del codice civile, le seguenti materie:

- la redazione e l'approvazione del Budget;
- la redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;
- l'autorizzazione di operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi ritenuti significativi;
- il rilascio di garanzie nell'interesse proprio o a favore di terzi.

Le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato possono essere congiunte fra loro, nei casi in cui la normativa in vigore preveda la presenza della doppia figura a capo di soggetti diversi.

RESPONSABILITÀ E STATUS DEGLI AMMINISTRATORI

La gestione della società spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.

Con l'approvazione, da parte della Provincia, dei documenti di programmazione e pianificazione economica- finanziaria della Società si autorizza, in tutto o in parte, l'esecuzione degli atti gestori, ivi contemplati, da parte degli amministratori.

Qualora l'Ente socio ritenga che la Società o Ente partecipato non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità al programma di Budget e/o all'autorizzazione concessa dalla sua Assemblea, questa può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile (in caso di società a responsabilità limitata ex art. 2479 codice civile), l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori, fatto salvo la produzione di idonei atti giustificativi.

